

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2539 del 07/05/2024
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Ditta "ASK INDUSTRIES SPA" ĩ REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2631 del 06/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11909/2024

D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Ditta "**ASK INDUSTRIES SPA**" – **Reggio Emilia.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**ASK INDUSTRIES SPA**", avente sede legale e stabilimento in comune di Reggio Emilia - Via Giuseppe Soglia, 14 - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per la produzione e il commercio di prodotti e accessori elettroacustici, elettronici ed elettromeccanici, acquisita agli atti di Arpae al PG/43641 del 06/03/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita al PG/47518 del 12/03/2024.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche inclusive delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Dato atto che, come dichiarato dall'Azienda, all'interno dello stabilimento vengono effettuate operazioni di verifica e controllo dei prodotti finiti e che le emissioni derivanti rispettivamente dalla macchina a nebbia salina E1 e dalle macchine a piano vibrante E2-E3, sono riconducibili ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1), All.IV alla PARTE QUINTA del D.Lgs.152/06 e s.m.i., lettera JJ) quali laboratorio di analisi, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi, e pertanto non soggette ad autorizzazione.

Acquisito agli atti di Arpae il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, espresso dal Comune di Reggio Emilia, con protocollo PG/2024/76246 del 24/04/2024, a seguito del parere favorevole espresso dal gestore del SII Iren Acqua Reggio S.r.l. protocollo n.RA000570-2024-P del 16/04/2024.

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"ASK INDUSTRIES SPA"** ubicato in comune di Reggio Emilia - Via Giuseppe Soglia, 14 - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

- Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nello stabilimento produttivo sono presenti due reti distinte di raccolta delle acque che confluiscono in pubblica fognatura mediante i punti di scarico indicati in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 ed S5 e così costituiti:

- S1: acque meteoriche di piazzale e di copertura, acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, acque di condense dei compressori e derivanti dalle macchine delle camere climatiche e delle nebbie saline, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità;
- S2: acque meteoriche di piazzale e di copertura e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- S3: acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- S4: acque di osmosi, di rigenerazione delle resine dell'addolcitore e di risciacquo attrezzature, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità;
- S5: acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.

Gli scarichi S2, S3 e S5 non sono soggetti ad autorizzazione in quanto sempre ammessi in pubblica fognatura, mentre gli scarichi S1 e S4 sono oggetto del presente allegato.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche dello stabilimento sono generate principalmente dalle macchine delle camere climatiche, che vengono utilizzate per creare delle condizioni di temperatura e umidità controllate, utili per testare gli effetti di specifiche condizioni ambientali sui materiali prodotti dalla ditta presso altre unità produttive. Saranno coltate nella rete anche le acque reflue che si generano dalla macchina delle nebbie saline impiegata per svolgere test di verifica della resistenza di un materiale o l'efficacia di rivestimenti superficiali organici e inorganici nel proteggere il substrato contro la corrosione.

Viene inoltre svolta un'attività di controllo di tenuta dei pezzi mediante una tecnica ad immersione all'interno di un liquido di contrasto. Al termine della prova il liquido di contrasto viene gestito come rifiuto, mentre le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, che derivano dal solo risciacquo delle attrezzature, vengono scaricate nella rete di raccolta dotata di un pozzetto di controllo per la caratterizzazione delle acque reflue. A valle del pozzetto le acque confluiranno nella rete aziendale e successivamente in pubblica fognatura comunale.

Prescrizioni

1. La ditta, entro 180 giorni dall'inizio delle attività che genereranno gli scarichi classificabili come industriali assimilati ai domestici, dovrà produrre ed inviare agli enti competenti, l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n.1053 del 2003.
2. Gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, nei pozzetti di campionamento/controllo identificati nella planimetria allegata all'istanza, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
3. I pozzetti di ispezione, di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovranno essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it, a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta non genererà livelli sonori superiori ai valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente. L'attività svolta dalla Ditta e l'intervento in progetto risultano pertanto acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.